

ALLEGATO I

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI
STATI MEMBRI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO
COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Acteris* spp. (specie non europee)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
 5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
 6. *Arrhenodes minutus* Drury
 7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
 8. Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:
 - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
 9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
 10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
 - 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
 - 10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
 - 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
 - 10.4. *Diabrotica virgifera* Le Conte
 11. *Heliothis zea* (Boddie)
 - 11.1. *Hirschmanniella* spp. ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
 12. *Liriomyza sativae* Blanchard
 13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
 14. *Monochamus* spp. (specie non europee)

15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
17. *Premnotypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinosis* (Eichhoff)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricus)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (non europei) quali:
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Dacus ciliatus* Loew
 - f) *Dacus curcurbitae* Coquillet
 - g) *Dacus dorsalis* Hendel
 - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
 - j) *Dacus zonatus* Saund
 - k) *Epochra canadensis* (Loew)
 - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzì
 - m) *Pardalaspis quinaria* Bezzì
 - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o) *Rhagoletis japonica* Ito
 - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - q) *Rhagoletis completa* Cresson
 - r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - t) *Rhagoletis mendax* Curran
 - u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - v) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - w) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)
27. *Xiphinema californicum* Lambert et Bleve-Zacheo

b) Batteri

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) Funghi

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weiri* (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Eil. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Cioccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo
2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a) Andean potato latent virus
 - b) Andean potato mottle virus
 - c) Arracacha virus B; oca strain
 - d) Potato black ringspot virus
 - e) Potato spindle tuber viroid
 - f) Potato virus T
 - g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Y^a e Y^c, e Potato leafroll virus)
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., quali:
 - a) Blueberry leaf mottle virus
 - b) Cherry rasp leaf virus (American)
 - c) Peach mosaic virus (American)
 - d) Peach phony rickettsia
 - e) Peach rosette mosaic virus
 - f) Peach rosette mycoplasma
 - g) Peach X-disease mycoplasma
 - h) Peach yellows mycoplasma

- i) Plum line pattern virus (American)
- j) Raspberry leaf curl virus (American)
- k) Strawberry latent "C" virus
- l) Strawberry vein banding virus
- m) Strawberry witches' broom mycoplasm
- n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.

6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:

- a) Bean golden mosaic virus
- b) Cowpea mild mottle virus
- c) Lettuce infectious yellows virus
- d) Pepper mild tigré virus
- e) Squash leaf curl virus
- f) Euphorbia mosaic virus
- g) Florida tomato virus

e) Piante parassite

- 1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE
RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
- 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
- 3. *Heliothis armigera* (Hübner)
- 4. soppresso
- 5. soppresso
 - 6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)
 - 6.2. *Meloidogyne fallax* Karsen
 - 7. *Opogona sacchari* (Bojer)
 - 8. *Popilia japonica* Newman
 - 8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai & Takagi
 - 9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

b) Batteri

- 1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spreckermann et Kotthoff) Davis *et al.*
- 2. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

c) Funghi

1. *Melampsora medusae* Thümén
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE
IN ALCUNE ZONE PROTETTE

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Zone protette
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (popolazioni europee)	IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Acores), UK, S, FI
1.1 <i>Dactulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	CY
2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK
3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, MT, P (Azzorre e Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmars Län, Halland), FI (i distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymenlaakso, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	IRL e UK (Irlanda del Nord)

b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
2. Tomato spotted wilt virus	S, FI

ALLEGATO II

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

Sezione I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO, MA CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillet	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [*]	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al.	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (<i>Coniferales</i>), originari di paesi non europei
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi, e <i>Murraya</i> König, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di paesi extraeuropei
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali: a) <i>Margarodes Vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>), separata dal tronco, originari di paesi non europei
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
25. <i>Scirothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirothrips citri</i> (Moulte)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di

	paesi non europei
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, e <i>Clausena</i> Burm. f., ad eccezione dei frutti e delle sementi
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
[*] Nella Comunità, <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie non è presente su <i>Oryza</i> spp.	

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Citrus</i> greening bacterium	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle relative sementi
2. <i>Citrus</i> variegated chlorosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mays</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>oryzicola</i> (Fang, et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei

	frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus sinensis</i> (L) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordou	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearw.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

5. Cherry leafroll virus [*]	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasma	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [**]	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

[*] Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su *Rubus* L.

[**] Nella Comunità, il *Prunus* necrotic ringspot virus non è presente su *Rubus* L.

Sezione II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus coccineus</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi, - sementi.
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi, - sementi.

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia</i> davidiana (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Dodge) Dye	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. e <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. <i>Arx</i>	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Arabis mosaic virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Beet leaf curl virus</i>	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Citrus tristeza virus</i> (isolati europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. <i>Citrus vein enation woody gall</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Grapevine flavescence dorée MLO</i>	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. <i>Plum pox virus</i>	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Potato stolbur mycoplasm</i>	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Raspberry ringspot virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Strawberry crinkle virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

12. <i>Strawberry latent ringspot virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. <i>Strawberry mild yellow edge virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. <i>Tomato black ring virus</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. <i>Tomato spotted wilt virus</i>	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi <i>Impatiens</i> della Nuova Guinea, <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L. e <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. <i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

PARTE B

ORGANISMI nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcun zone protette se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp. e colonie non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North Tyne, North East Lincolnshire, North Tyne, North West Somerset, Not-

		tingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4, Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P (Azzorre)
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata	EL, F (Corsica), IRL, UK

	dal tronco	
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man).
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlgberg	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK
7. Soppresso 8. Soppresso		
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Sementi di <i>Mangifera</i> spp. originarie di paesi terzi	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madeira)
10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	E (Ibiza)

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> L. e <i>Dolichos</i> Jacq.	EL, E, P
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: pro-

	<i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	vincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo, i comuni Rovigo, Polesella, Villamazzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebo, Fieso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbana, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi e, nella provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)
--	---	---

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
01. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill	CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (tranne l'Isola di Man)
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp.	EL
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
Citrus tristeza virus (isolati europei)	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	EL, F (Corsica), I, MT, P

ALLEGATO III

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trewe, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. Soppresso	
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi del continente americano
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali <i>Chaenomeles</i> Lidl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crateagus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1. Vegetali di <i>Photinia</i> LdL., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato III A 10	Paesi terzi
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A 1, paesi terzi, esclusi Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, e esclusi i paesi terzi europei riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i> , conformemente alla procedura di cui all'art. 18(2), oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i> conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A	Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba	Turchia, Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L. ad eccezione dei frutti	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi terzi
17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati continentali degli USA.
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI È VIETATA L'INTRODUZIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1, 18, vegetali e pollini vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige; provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villanarzana, Fraita Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Sienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbana, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiera, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiani) LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria

	<p>inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna, P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)</p> <p>E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige; provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinele Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbana, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)</p>
--	--

ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER
L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E
ALTRE VOCI

Sezione I

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
<p>1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja L.</i>, ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di — legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di — legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente. 	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
<p>1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja L.</i>, in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente 	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

	<p>punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).</p>
<p>1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Thuja L.</i>, ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami; — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di — legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, <p>originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è privo di corteccia <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
<p>1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Thuja L.</i> in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo

<p>originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.</p>	<p>tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.</p> <p>oppure</p> <p>c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).</p>
<p>1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spaliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di — legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, <p>originario di Russia, Kazakistan e Turchia.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è originario di zone notoriamente indenni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee) — <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee) — <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee). <p>Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine»,</p> <p>oppure</p> <p>b) è scontecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,</p> <p>oppure</p> <p>c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,</p> <p>oppure</p>

	<p>d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),</p> <p>oppure</p> <p>c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</p>
<p>1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di — legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, <p>originario di paesi terzi diversi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Russia, Kazakistan e Turchia, — paesi europei, — Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,</p> <p>oppure</p> <p>b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,</p> <p>oppure</p> <p>c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio</p>

<p>Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.</p>	<p>(g/m³) e nel tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure</p> <p>e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).</p>
<p>1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (<i>Coniferales</i>) originario di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Russia, Kazakistan e Turchia, — paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente. 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è originario di zone notoriamente indenni da:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Monochamus</i> spp. (specie non europee)</p> <p style="padding-left: 20px;">— <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)</p> <p style="padding-left: 20px;">— <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)</p> <p>Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,</p> <p>oppure</p> <p>b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,</p> <p>oppure</p> <p>c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,</p> <p>oppure</p> <p>d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p>

	<p>oppure</p> <p>e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».</p> <p>Il materiale da imballaggio in legno deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere ottenuto da legname rotondo scortecciato (a partire dal 1° marzo 2006), - essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e - essere contrassegnato con: <ul style="list-style-type: none"> a) il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato, b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.
<p>2.1. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> — destinato alla produzione di fogli da imballacciatura; — in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario degli USA e del Canada 	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>2.2. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, destinato alla produzione di fogli da imballacciatura, originario degli USA e del Canada.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da imballacciatura</p>
<p>3. Legname di <i>Quercus</i> L., ad eccezione del legname in forma di</p> <ul style="list-style-type: none"> — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — fusti, botù, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua,

<p>esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.</p>	<p>espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure</p> <p>c) è stato scortecciato e disinfeccato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure</p> <p>nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti</p>
<p>4. Soppresso</p> <p>5. Legname di <i>Platanus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>6. Legname di <i>Populus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname: — è scortecciato oppure — è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».</p>
<p>7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>Acer saccharum</i> Marsh, originario degli USA e del Canada, — <i>Platanus</i> L., originario degli USA o dell'Armenia, — <i>Populus</i> L., originario del continente americano. 	<p>Constatazione ufficiale che il legno</p> <p>a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure</p> <p>b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure</p>

	<p>c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).</p>
<p>7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole piacche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus L.</i> originario degli USA.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,</p> <p>oppure</p> <p>b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13 paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>c) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».</p>
<p>7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (<i>Coniferales</i>), originaria di paesi non europei.</p>	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:</p> <p>a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>b) è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una</p>

	temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.	<p>Il legname:</p> <p>a) è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed</p> <p>— è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e</p> <p>— è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,</p> <p>— b) è ottenuto da legno privo di corteccia (a partire dal 1° marzo 2006) ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.».</p>
8.1. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui ai allegato III A 1 e all'allegato IV A 1.8.1 e 1.8.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A 1.8.1, 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A 1.8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümén è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.01. Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.»
11.2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1., constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.3. Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: <ul style="list-style-type: none"> a) sono originari di una zona che il servizio, competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. spp. <i>Platani</i> Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümén è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2. Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di

delle sementi, originari di paesi d'America	cui all'allegato III.A. 3. e all'allegato IV.A.I. 13.1., constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populinum</i> G. E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phloem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato III B 1 constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> - che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure - che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e che nessun sintomo di <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di <i>Prunus</i> L., originari di Paesi non europei	Constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> - che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure - che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure - che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da <i>Monilinia</i> spp
16.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio d'origine.
16.2. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, 1, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2; oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva. c) oppure <ul style="list-style-type: none"> - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della

	<p>presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), e</p> <p>che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, e</p> <p>che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
<p>16.3. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e <p>che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.</p>
<p>16.4. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L., originari di paesi terzi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo

	<p>di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure</p> <p>d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>),</p> <p>e</p> <p>che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.</p>
<p>16.5. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di <i>Tephritisidae</i> (specie non europee)</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato III B 2 e 3 e all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni dagli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,</p> <p>b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,</p> <p>c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,</p> <p>d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.</p>
<p>17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia</i> <i>davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabiliti in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.</p>
<p>18. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale:</p>

sementi, e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. e <i>Strelitzioaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	<p>a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure</p> <p>b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.</p>
19.1. Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A 1 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.2. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi.	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato IV A 1 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, - <i>Arabis mosaic virus</i>, - <i>Raspberry ringspot virus</i>, - <i>Strawberry crinkle virus</i>, - <i>Strawberry latent ringspot virus</i>, - <i>Strawberry mild yellow edge virus</i>, - <i>Tomato black ring virus</i>, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; - per <i>Malus</i> Mill.: - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; - per <i>Prunus</i> L.: - <i>Apricot chlorotic leafroll mycoplasm</i>, - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunis</i> (Smith) Dye; - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. - per <i>Pyrus</i> L.: - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; - per <i>Rubus</i> L.: - <i>Arabis mosaic virus</i>, - <i>Raspberry ringspot virus</i>, - <i>Strawberry latent ringspot virus</i>, - <i>Tomato black ring virus</i>, - per tutte le specie: - altri virus ed organismi virus-simili, non europei. 	
20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. et <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pear decline mycoplasm</i>	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A 1 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i

	vegetali dal luogo di produzione e dalle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline-mycoplasma.
21.1. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi, nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent "C" virus, - Strawberry vein banding virus, - Strawberry witches' broom mycoplasma.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A 1 e 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
21.2. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A 1 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A 1 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e da <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenckling).
22.1. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Malus</i> Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (American), - Tomato ringspot virus.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A 1 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi

	<p>equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,</p> <p>b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>22.2. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla pianta-gione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure</p> <p>b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, <p>bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>23.1. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15 e 19.2, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey., - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne., - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb et Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch., - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus. 	<p>provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,</p> <p>b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,</p> <p>c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.</p>
<p>23.2. Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione:</p> <p>a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Prunus</i> L.</p> <p>b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi</p> <p>c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi.</p> <p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il caso di cui alla lettera a): <ul style="list-style-type: none"> - Tomato ringspot virus; - per il caso di cui alla lettera b): <ul style="list-style-type: none"> - Cherry rasp leaf virus (American), - Peach mosaic virus (American), - Peach phony rickettsia, - Peach rosette mycoplasm, - Peach yellows mycoplasm, - Plum line pattern virus (American), - Peach X-disease mycoplasm; - per il caso di cui alla lettera c): <ul style="list-style-type: none"> - Little cherry pathogen. 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, <p>b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate da organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>24. Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione,</p> <p>a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Rubus</i> L.</p> <p>b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi.</p> <p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il caso di cui alla lettera a): <ul style="list-style-type: none"> - Tomato ringspot virus, - Black raspberry latent virus, 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2:</p> <p>a) che i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,</p> <p>b) constatazione ufficiale:</p> <p>aa) che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove,

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cherry leafroll virus</i>, - <i>Prunus necrotic ringspot virus</i>; - per il caso di cui alla lettera b): <ul style="list-style-type: none"> - <i>Raspberry leaf curl virus (American)</i>, - <i>Cherry rasp leaf virus (American)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, <p>bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>25.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
<p>25.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Fermi restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 1 25.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
<p>25.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizie, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid</p>	<p>Fermi restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 1 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.</p>
<p>25.4. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione</p>	<p>Fermi restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 1 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono</p>

	<p>originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e</p> <p>aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure</p> <p>bb) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e</p> <p>cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure</p> <p>dd) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure</p> <p>- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accettare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CBE del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>
25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A 1 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.)	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 all'allegato IV A 1 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di

Karsten ex. Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid	Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.8. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 12 e all'allegato IV A I 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith.
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
27.2. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> , oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: - provengono da ditte ispezionate ufficialmente

	<p>almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia horiana</i> Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> L'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2,</p>
a) nei quali non sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus	<p>constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici
b) nei quali sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus.	<p>constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né nel suolo, né sui vegetali oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato,

	di test viologici.
32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i> , - rizomi, - tuberi, originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch),	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivo e:</p> <p>a) sono originari di una zona che il Servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure</p> <p>b) sono originari di un luogo di produzione che il Servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure</p> <p>c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.</p>
32.2. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:</p> <p>- sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure</p> <p>- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</p>
32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , - rizomi, - semi, - tuberi, originari di paesi terzi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifoli</i> (Burgess); oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifoli</i> (Burgess) è stato</p>

	<p>osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;</p> <p>oppure</p> <p>c) che immediatamente prima della esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</p>
33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann et Kothoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di: - Turchia, - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina, - paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia	Constatazione ufficiale che: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione: - non conteneva terra e materie organiche, oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure - era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che b) dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).
35.1. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali stiano note manifestazioni di Beet leaf curl virus	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato VI A 1 35.1, constatazione ufficiale: a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: - bulbi - cormi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A 1 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima

<ul style="list-style-type: none"> - rizomi - semi - tuberi <p>originari di paesi terzi</p>	<p>colonna sono stati coltivati in vivaio e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.
<p>36.2. Fiori recisi della famiglia delle <i>Orchidacee</i> e frutti di <i>Momordica L.</i> e <i>Solanum melongena L.</i>, originari di paesi terzi</p>	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny.
<p>37. Vegetali di <i>Palmae</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle semi, originari di paesi non europei</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili se del caso, vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasm e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da <i>Myndus crudus</i> Van Duzee, <ul style="list-style-type: none"> c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o

	b).
38.1. Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, oppure b) che nessun sintomo di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.
38.2. Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A 1 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, e - sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1, e all'allegato IV A 1 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.
41. Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A 1 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

<p>42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> e <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i>, <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i>, <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrrix</i>, <i>Molinia</i>, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i>, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A 1 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati coltivati in vivaio, e - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
<p>43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei</p>	<p>Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A 1 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali;</p> <p>b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):</p> <p>aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, - sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", - sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva; tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali, - sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino; i vegetali infestati

	<p>devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi, - sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: <ul style="list-style-type: none"> - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisitifissati dal punto aa), quinto trattino, oppure - sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione" <p>bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'art. 37 del presente decreto alla voce "dichiarazione supplementare" per consentire l'identificazione della partita.</p>
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A 1 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi
45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei	<p>Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A 1 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36 1, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a) sono originari di una zona che il servizio nazionale</p>

	<p>competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare";</p> <p>oppure</p> <p>b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione;</p> <p>oppure</p> <p>c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito alla attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato.</p>
<p>45.2. Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophyla</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L. originari di paesi non europei.</p>	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono originari di un paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee).
<p>45.3. Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl virus:</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A 1 25.5, 25.6 e 25.7:</p>
<p>a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.;</p>	<p>constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl virus è stato osservato sui vegetali;</p>

<p>b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>	<p>constatazione ufficiale</p> <p>a) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl virus è stato osservato sui vegetali e</p> <p>aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn., oppure</p> <p>bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione</p> <p>oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accettare l'assenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.</p>
<p>46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi.</p> <p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bean golden mosaic virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellows virus, - Pepper mild tigré virus, - Squash leaf curl virus, - altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. 	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2, 45.3.:</p>
<p>a) Dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi</p>	<p>constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo,</p>
<p>b) Dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi</p>	<p>constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure</p> <p>b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure</p> <p>c) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>
<p>47. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure</p> <p>b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.</p>

48. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai su menzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.
49.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A 1 49.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure <ul style="list-style-type: none"> - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%, c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
50. Sementi di <i>Oryza sativa</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo

	trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.</p>
53. Sementi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica "Provenienza" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7, oppure</p> <p>ii) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da <i>Tilletia indica</i> Mitra", nella rubrica "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.</p>

Sezione II
VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1. Soppresso	
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platanii</i> Walter, oppure

	<p>b) constatazione, comprovata dal marchio "Klindried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>
3. Soppresso	
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
5. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümén è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümén è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una Zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter, oppure b) che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
9. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Claenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia</i> <i>davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
10. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente

sementi	<p>indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure</p> <p>b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e <i>Citrus vein enation woody gall</i>, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e <i>Citrus vein enation woody gall</i>, oppure</p> <p>c) che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e risultati, all'atto di tali prove, esenti almeno da <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, - sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili, <i>Citrus vein enation woody gall</i> e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11. Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Moraceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. e <i>Strelitziaeae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Constatazione ufficiale: <p>a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.</p>
12. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo</p>

	<p>Gli organismi nocivi di cui sopra sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per <i>Fragaria</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, - <i>Arabis mosaic virus</i>, - <i>Raspberry ringspot virus</i>, - <i>Strawberry crinkle virus</i>, - <i>Strawberry latent ringspot virus</i>, - <i>Strawberry mild yellow edge virus</i>, - <i>Tomato black ring virus</i>, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, - per <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Apricot chlorotic leafroll mycoplasm</i>, - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye, - per <i>Prunus persica</i> (L) Batsch: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. - per <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Arabis mosaic virus</i>, - <i>Raspberry ringspot virus</i>, - <i>Strawberry latent ringspot virus</i>, - <i>Tomato black ring virus</i>.
13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.
14. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali

	<p>conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation <i>mycoplasm</i> mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation <i>mycoplasm</i> mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, <p>bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation <i>mycoplasm</i>, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>16. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl e Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus. 	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure</p> <p>b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, <p>bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,</p> <p>cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.</p>
<p>17. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine Flavescence dorée MLO e <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.</p>

<p>18.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schubersky) Percival, e</p> <p>b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis et al., e</p> <p>c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, e</p> <p>d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure bb) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith</p> <p>e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen oppure</p> <p>nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad una indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva della piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure - che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accettare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>
--	--

<p>18.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/ CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole</p>	<p>Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi, - sono stati prodotti nella Comunità, e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.
<p>18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà culturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici</p>	<p>a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.</p> <p>b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi; cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale, <ul style="list-style-type: none"> - mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di tutto il materiale di patata, almeno a: <ul style="list-style-type: none"> - Andean potato latent virus, - Arracacha virus B, oca strain, - Potato black ringspot virus, - Potato spindle tuber viroid, - Potato virus T, - Andean potato mottle virus, - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y^O, Y^B e Y^C) e Potato leaf roll virus, - <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis <i>et al</i>, - <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, - nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi

	<p>summenzionati;</p> <p>dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.</p> <p>c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.</p> <p>d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.</p>
18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4	<p>Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith e che</p> <p>a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché,</p> <p>b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicum</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, sono state rispettate.</p>
18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2 e 18.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
18.7 Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A 18.6, se del caso, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure</p> <p>b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di

piantagione, ad eccezione delle sementi	<p><i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato su luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
21.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: <ul style="list-style-type: none"> - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure - la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings; c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
21.2. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>, - rizomi, - semi, - tuberi. 	<p>Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) o <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Speckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> , <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostocbiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle semi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Semi di <i>Helianthus annuus</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le semi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le semi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
26.1. Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle semi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali all'allegato IV A II 18.6 e 23, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e: <ul style="list-style-type: none"> aa) che i vegetali sono originari di zone

	<p>notoriamente indenni da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn., oppure</p> <p>bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia Tabaci</i> Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</p> <p>c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accettare l'assenza di <i>Bemisia Tabaci</i> Genn.</p>
<p>27. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.</p>	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> o di <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Dodge) Dye, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.</p> <p>d)</p>
<p>28.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure</p> <p>b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.</p>
<p>28.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure</p> <p>b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - il contenuto di materie inerti, determinato

	<p>conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> è stato osservato nel luogo di produzione, o in culture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi; - che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
<p>29. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
<p>30.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi</p>	<p>L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.</p>

ALLEGATO IV

PARTE B

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO IN ALCUNE ZONE PROTETTE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kilndried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema 	EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire,

	tempo/temperatura	<p>Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road.</p>
2. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di 	EL, IRL, UK

	<p>zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	
3. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A 1 l.1, l.2, l.3, l.4, l.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	IRL, UK
4. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A 1 l.1, l.2, l.3, l.4, l.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il</p>	EL, F (Corsica), IRL, UK

	<p>legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	
5. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3 e 4:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
6. Legname di conifere (Coniferales)	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5:</p> <p>a) il legno è scortecciato, oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner, oppure</p> <p>c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o</p>	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)

	da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	
6.1. Soppresso		
6.2. Soppresso		
6.3. Legname di <i>Castanea</i> Mill.	<p>a) Il legname è scortecciato oppure</p> <p>b) constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>i) è originario di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. oppure</p> <p>ii) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>	CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (esclusa l'Isola di Man)
7. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato Iff A 1, all'allegato IV A 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London,

		<p>Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4, Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road</p>
--	--	--

8. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Salzberg.	EL, IRL, UK
9. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.	IRL, UK
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. E <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	EL, F (Corsica), IRL, UK
11. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
12. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5, e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
13. <i>Soppresso</i>		
14.1. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	EL, IRL, UK (Scozia, Isola del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire,

		<p>Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven; South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523;</p>
--	--	---

		Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road.
14.2. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichof.	EL, F (Corsica), IRL, UK
14.3. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.4. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	EL, IRL, UK
14.5. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.6. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o	IRL, UK

	<p>ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure</p> <p>b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i> Ips typographus</i> Heer.</p>	
14.7. Soppresso		
14.8. Soppresso		
14.9. Corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill.	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:</p> <p>a) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.</p> <p>oppure</p> <p>b) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle corteccie, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).</p>	CZ, DK, EL (Creta, Lesbo), IRL, S, UK (esclusa l'isola di Man)
15. Vegetali di <i>Larix</i> Mill, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)</p>	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
16. Vegetali di <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet</p>	IRL, UK (N-IRL)
17. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A</p>	E (Ibiza)

	I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione e le immediate vicinanze sono indenni da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den et Schiff.)	
18. Vegetali di <i>Picea A</i> Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
19. Vegetali di <i>Eucalyptus l'Hérit.</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi di terra e che sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., oppure b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	EL, P (Azzorre)
20.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i> , destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 10 e 11, all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6, constatazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
20.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i> , ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra, oppure b) i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione de Beet necrotic	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)

	yellow vein virus.	
20.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Fatti salvi i requisiti elencati nell'allegato IV A II, punti 18.1, 18.2 e 18.5, certificazione ufficiale che, per quanto concerne la <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e la <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens, sono state rispettate disposizioni conformi a quelle della direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato.	LV, SI, SK, FI
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Etbr., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia</i> <i>davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	<p>Fermi restando i divieti applicabili, a seconda del casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabiliti indenni da organismi nocivi in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure</p> <p>c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais, oppure</p> <p>d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure</p> <p>e) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo:</p> <p>aa) situato ad almeno un chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta</p>	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia, Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecinta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Ochiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbana, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)

	<p>ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale zona tampone saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e</p> <p>bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e</p> <p>cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr) Winsl. <i>et al.</i> all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e - una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e <p>dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di</p>
--	--

	<p>laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.</p> <p>Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005 le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente definite secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.</p>	
21.1. Soppresso		
21.2. Frutti di <i>Vitis L</i>	<p>I frutti sono privi di foglie e constatazione ufficiale che i frutti:</p> <p>a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch), ovvero</p> <p>b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; ovvero</p> <p>c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).</p>	CY
21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	<p>Prova documentata che gli alveari:</p> <p>a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,</p> <p>oppure</p> <p>b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Berna (ad eccezione dei distretti di Signau e Trachselwald), Friburgo, Grisoni, Ticino, Vaud, Valais,</p> <p>oppure</p> <p>c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,</p> <p>oppure</p> <p>d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.</p>	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Ledinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige.

		Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)
22. Vegetali di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., ad ecce-zione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati alla alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione	<p>a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure</p> <p>b) i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di Beet necrotic yellow vein virus.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
23. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 35.1 e 35.2, all'allegato IV A II 25 e all'allegato IV B 22, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>aa) sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure</p> <p>bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV.B. 27.1 e 27.2 c</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure - ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e - sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione; <p>b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)

24.1. Talee non radicate di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinate alla piantagione	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto; oppure qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali. 	IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK.
24.2. Vegetali di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> - semi, - quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio e dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consu-matori finali non interessati alla produzio- 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel 	IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK.

<p>ne di piante, - quelli precisati al punto 24.1.</p>	<p>luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione;</p> <p>oppure</p> <p>c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali;</p> <p>e</p> <p>d) sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che:</p> <p>da) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee);</p> <p>oppure</p> <p>db) sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni 3 settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali;</p> <p>oppure</p> <p>dc) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire</p>	
--	--	--

	<p>l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata mediante prima dello spostamento dei vegetali.</p>	
<p>24.3. Vegetali di <i>Begonia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane delle nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto 	<p>IRL, P (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Trás-os-Montes), FI, S, UK.</p>

	<p>di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.</p>	
25.1. Soppresso		
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla lavorazione industriale	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV;</p> <p>oppure</p> <p>b) che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)	<p>Constatazione ufficiale che la terra o i residui:</p> <p>a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV;</p> <p>oppure</p> <p>b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto;</p> <p>oppure</p> <p>provengono da vegetali di <i>Beta vulgaris</i> coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	<p>Fermi restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi da barbabietola, se applicabili, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE,</p> <p>oppure</p> <p>b) per le "sementi non</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)

	<p>definitivamente certificate", che le sementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 66/400/CEE, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE, e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV. 	
27.2. Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	<p>Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, se applicabili, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5%, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure b) per le sementi non lavorate, che le sementi: <ul style="list-style-type: none"> - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV. 	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
28. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	<p>Constatazione ufficiale.</p> <p>a) che la lanugine del seme è stata</p>	EL

	<p>rimossa con acido, e</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton in queste analisi.</p>	
28.1. Sementi di <i>Gossypium</i> spp	Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido.	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
29. Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
30. Macchine agricole usate	<p>a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;</p> <p>oppure</p> <p>b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV.</p>	DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), LT, UK (Irlanda del Nord)
31. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto la Corsica) e CY	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1:</p> <p>a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli,</p> <p>oppure</p> <p>b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; la constatazione recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.</p>	EL, F (Corsica), I, M, P

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

- I. **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante**

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1. Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., e *Sorbus* L.

1.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione

1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi e di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
e
- b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

1.8. *Soppresso.*

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati alla piantagione; ad eccezione delle sementi, di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul, *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impantiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. e *Verbena* L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle *Graminacee*, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2. Vegetali di *Solanacee*, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. e *Strelitziaeae*, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4. Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston "Golden Yellow", *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. e *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Muscaria* Miller, *Narcissus* L., *Orinthogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Populus* L. e *Beta vulgaris* L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

1.8. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. e *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato, frutti di *Vitis* L.

1.10. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

— conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato,
— *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato,
e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
Ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
Ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
Ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
Ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus spp.</i>) o faggio (<i>Fagus spp.</i>)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
Ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piattato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
Ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus spp.</i>) o faggio (<i>Fagus spp.</i>)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piattato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.11. Corteccia, separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e conifere (*Coniferales*)

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai

vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, semi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le semi.

PARTE B

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A

I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle semi, ma comprese le semi di Crucifere, *Graminacee*, *Trifolium* spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle semi di:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi delle Orchidacee,
- conifere (*Coniferales*),
- *Acer saccharum* Marsh., originarie degli USA e del Canada,
- *Prunus* L., originarie di Paesi extraeuropei,
- fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originarie di Paesi extraeuropei,
- ortaggi da foglia di *Apium graveolens* L. ed *Ocimum* L.

3. Frutti di:

- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relative ibridi, *Momordica* L., *Solanum melongena* L.,
- *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn., e *Vaccinium* L., originari di paesi extraeuropei.

4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (*Coniferales*), originaria di paesi non europei,
- *Acer saccharum* Marsh., *Populus* L., e *Quercus* L., esclusa la specie *Quercus suber* L.

6. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che.

- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
 - *Platanus*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;
 - *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
 - *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;
 - Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura
Ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, non trattato con tinte,

	creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus spp.</i>) o faggio (<i>Fagus spp.</i>)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, traciato o sfogliato, anche piattato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus spp.</i>) segato o tagliato per il lungo, traciato o sfogliato, anche piattato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus spp.</i>) o faggio (<i>Fagus spp.</i>)], segato o tagliato per il lungo, traciato o sfogliato, anche piattato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno»

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
- Turchia,
 - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,
 - paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I:

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia* davidiana (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia* davidiana (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

5. Sementi di *Dolichos* Jacq., *Mangifera* spp., *Beta vulgaris* L. e *Phaseolus vulgaris* L.

6. Sementi e frutti "capsule" di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.

6.a) Frutti di *Vitis* L.

7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato

o

b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie., fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura) , non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus spp.</i>) o faggio (<i>Fagus spp.</i>)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus spp.</i>) o faggio (<i>Fagus spp.</i>)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

8. Parti di vegetali di *Eucalyptus l'Hérit.*

9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei.

ALLEGATO VI
ZONE DELLA COMUNITÀ RICONOSCIUTE COME «ZONE PROTETTE», NEI CONFRONTI DEI
RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo	
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	Irlanda, Portogallo (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Duoro e Minho, Madera, Ribatejo e Oeste, Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito
3. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man, Jersey)
3.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Cipro
4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire:

	la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Romanroad)
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
6. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia
7. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll	Grecia, Portogallo (Azzorre)
8. <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Grecia, Francia (Corsica), Irlanda, Regno Unito
9. <i>Ips cembrae</i> Heer	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)
10. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Grecia, Irlanda, Regno Unito
11. <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)
12. <i>Ips typographus</i> Heer	Irlanda, Regno Unito
13. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Spagna (Ibiza e Minorca), Irlanda, Cipro, Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito
14. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
15. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)
16. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. And Schiff.)	Spagna (Ibiza)
b) Batteri	
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>Flaccumfaciens</i> (Hedges) Col.	Grecia, Spagna, Portogallo
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, province di Forlì - Cesena, Parma, Piacenza e Rimini, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto; ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppiano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
c) Funghi	
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Grecia

2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J Miller	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus	
1. <i>Beet necrotic yellow vein virus</i>	Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)
2. <i>Tomato Spotted Wilt virus</i>	Finlandia, Svezia
3. <i>Citrus tristeza virus</i> (varietà europee)	Grecia, Francia (Corsica), Italia, Malta, Portogallo

ALLEGATO VII

MODELLI DI CERTIFICATI

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle,
- il colore della carta e delle scritte.

A. Modello di certificato fitosanitario

See reverse for translations from Italian to English, French and Spanish.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 CERTIFICATO FITOSANITARIO CE/I/(codice istat reg) / 000001 ORIGINALE	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario		4 Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano - Regione al Servizio per la protezione dei vegetali di:	
5 Luogo di origine		6 Mezzo di trasporto dichiarato REPUBBLICA ITALIANA SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE	
7 Punto d'entrata dichiarato		8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; denominazione botanica dei vegetali.	
9 Quantità dichiarata		10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: - sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e - sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indetti da altri organismi nocivi pericolosi, e - sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore.	
11 Dichiarazione supplementare:			
12 Trattamento		13 Luogo del rilascio Data	
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)		14 Durata e temperatura Nome e firma del Funzionario autorizzato	
15 Concentrazione		16 Data	
17 Informazioni supplementari			
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario nazionale né per alcuno degli ispettori fitosanitari o rappresentanti del Servizio			

1. Name and address of the exporter
Nom et adresse de l'expéditeur
Nombre y dirección del exportador
2. Phytosanitary certificate (for phytosanitary use only)
Certificat phytosanitaire
Certificado fitosanitario
3. Declared name and address of consignee
Nom et adresse déclarés du destinataire
Nombre y dirección declarados del destinatario
4. From Plant Protection Organisation of Italy - Region to Plant Protection Organisation of
Organisation de la Protection des végétaux de Italy Région à l'Organisation de la Protection des végétaux de
Servicio de Protección Fitosanitaria de Italia. Region a las autoridades de Protección Fitosanitaria
5. Place of origin
Lieu d'origine
Lugar de origen
6. Declared means of conveyance
Moyen de transport déclaré
Medio de transporte declarados
7. Declared point of entry
Point d'entrée déclaré
Punto de entrada declarado
8. Distinguishing marks; number and description of packages; name of product and botanical name of plants
Marques des colis, nombr et nature des colis, nature des produits, nom du produit, nom botanique des plantes
Marca distintivas de los bultos, número y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
9. Quantity declared
Quantité déclarée
Cantidad declarada del producto
10. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above:
 -have been inspected according to appropriate procedures, and
 -are considered to be free from quarantine pests and practically free from other injurious pests, and
 -are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing country.
 Il est certifié que les végétaux, ou produits végétaux ou autres produits régulièrement décrits ci-dessus:
 -ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
 -sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur
 Por lo presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba:
 -se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados y
 -se consideran exentos de plagas de cuarentena y prácticamente exentos de otras plagas nocivas y
 -que se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitaria vigentes en el país importador.
11. Additional declaration
Déclaration supplémentaire
Declaración suplementaria
12. Treatment
Traitement
Tratamiento
13. Chemical (active ingredient)
Produit chimique (matière active)
Producto químico (ingrediente activo)
14. Duration and temperature
Durée et température
Duración y temperatura
15. Concentration
Concentration
Concentración
16. Date
Date
Fechas
17. Additional informations
Renseignements complémentaires
Información adicional
18. Place of issue
Date
Name and signature of authorised officer
Stamp of organisation
Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation
Lugar de expedición:
Fecha
Nombre y firma funcionario autorizado
Sello de la Organización
No liability shall attach to the National Plant Protection Organisation or to any officer or representative of the Administration with respect to this certificate.
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour l'organisation nationale de la protection des végétaux, ni pour aucun de ses agents ou représentants
Esta Organización nacional de protección fitosanitaria y sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.

B. Modello di certificato fitosanitario di rieportazione

See reverse for translations from Italian to English, French and Spanish.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIEPORTAZIONE CE/I/ (cod istat reg) / 000001 ORIGINALE	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario		4 Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano - Regione al Servizio per la protezione dei vegetali di:	
5 Luogo di origine		6 Mezzo di trasporto dichiarato	
7 Punto d'arrivo dichiarato		REPUBBLICA ITALIANA SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE  logo regione	
8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; denominazione botanica dei vegetali.		9 Quantità dichiarata	
10 Si certifica - che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in Italia in provenienza da (paese d'origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n° (*) di cui si allega <input type="checkbox"/> l'originale <input type="checkbox"/> la copia conforme certificata - che sono (*) <input type="checkbox"/> imballati <input type="checkbox"/> reimballati <input type="checkbox"/> nell'imballaggio d'origine <input type="checkbox"/> in nuovi imballaggi - che, in base (*) <input type="checkbox"/> al certificato fitosanitario originale <input type="checkbox"/> e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, e - che durante il deposito in Italia essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione. (*) Fare un segno nelle caselle appropriate.			
11 Dichiarazione supplementare:			
12 Trattamento		18 Luogo del rilascio Data	
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)		14 Durata e temperatura Nome e firma del Funzionario autorizzato	
15 Concentrazione		16 Data	
17 Informazioni supplementari			
18 Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario nazionale né per alcuno degli Ispettori fitosanitari o rappresentanti del Servizio.			

- 1) Name and address of the exporter
Nom et adresse de l'expéditeur
Nombre y dirección del exportador
 - 2) Phytosanitary certificate (for phytosanitary use only)
Certificat phytosanitaire
Certificado fitosanitario
 - 3) Declared name and address of consignee
Nom et adresse déclarée du destinataire
Nombre y dirección declarados del destinatario
 - 4) From Plant Protection Organization of Italy Region to Plant Protection Organisation of
Organisation de la Protection des végétaux de Italy Région à l'Organisation de la Protection des végétaux de
Servicio de Protección Fitosanitaria de Italia Region a las autoridades de Protección Fitosanitaria
 - 5) Place of origin
Lieu d'origine
Lugar de origen
 - 6) Declared means of conveyance
Moyen de transport déclaré
Medio de transporte declarados
 - 7) Declared point of entry
Point d'entrée déclaré
Punto de entrada declarado
 - 8) Distinguishing marks; number and description of packages; name of product and botanical name of plants
Marques des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom du produit, nom botanique des plantes
Marcas distintivas de los bultos, número y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
 - 9) Quantity declared
Quantité déclarée
Cantidad declarada del producto
 - 10) This is to certify that the plants or plant products described above were imported into Italy from (country of origin) covered by
phytosanitary certificate n° original certified true copy of which is attached to this certificate, - that they
are packed repacked in original new containers - that based on the original phytosanitary certificate and ... additional
inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the import country, and - that during storage in Italy the
consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. (*) insert tick in appropriate boxes.
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en Italie en provenance de (pays d'origine)
et ont fait l'objet de Certificat phytosanitaire N° dont l'original* la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat.
Qu'ils sont emballés* remballés dans les emballages initiaux* dans de nouveaux emballages Que d'après le Certificat
phytosanitaire original* et une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans
le pays importateur, et qu'au cours de l'entreposage en Italie il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
*Mettre une croix dans la case appropriée.
 - 11) Additional declarations
Déclarations supplémentaires
Declaración suplementaria
 - 12) Treatment / Traitement / Tratamiento
 - 13) Chemical (active ingredient)
Produit chimique (matière active)
Producto químico (ingrediente activo)
 - 14) Duration and temperature
Durée et température
Duración y temperatura
 - 15) Concentration / Concentration / Concentración
 - 16) Date - Date - Fecha
 - 17) Additional informations
Renseignements complémentaires
Información adicional
 - 18) Place of issue
Date
Name and signature of authorised officer
Stamp of organisation
Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation
Lugar de expedición:
Fecha
Número y firma funcionario autorizado
Sello de la Organización
- No liability shall attach to the National Plant Protection Organization or to any officer or representative of the Administration with respect to this certificate.
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour l'organisation nationale de la protection des végétaux, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
Esta Organización nacional de protección fitosanitaria y sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.

C. Note esplicative**1. Casella 2**

Il numero del certificato è così composto:

- «CE»,
- iniziale o iniziali dello Stato membro
- codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui è rilasciato il certificato.

2. Casella non numerata

Questa casella è esclusivamente riservata all'amministrazione.

3. Casella 8

«Natura dei colli» significa indicazione del tipo di colli.

4. Casella 9

La quantità dev'essere espressa in numero o in peso.

5. Casella 11

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato.

ALLEGATO VIII**1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato XXI:**

- a) Dogane aeree: Ancona - Falconara, Bergamo - Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Ronchi dei Legionari, Verona, Venezia.
- b) Dogane portuali: Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Corigliano Calabro, Gaeta, Genova, Gioia Tauro, Imperia, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Napoli, Olbia, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzallo, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trapani, Trieste, Venezia.
- c) Dogane ferroviarie: Chiasso, Domodossola.
- d) Dogane stradali: Domodossola, Gran San Bernardo, Ponte Chiasso.

2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

- a) Dogane stradali: Tirano, Tubre, Villa di Chiavenna
- b) Dogane ferroviarie: Tirano
- c) Dogane portuali: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Oristano, Porto Nogaro.

3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI:

Dogane portuali: Barletta, Crotone, Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa.

ALLEGATO IX
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(Art. 7 del D.L. 30.12.1992 n°536)

Sezione A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

Spazio riservato all'ufficio competente
Prot.
del

- PRIMA ISCRIZIONE
 NOTIFICA DI VARIAZIONE

SEZIONI COMPILETTATE
Tot. sezioni B
CENTRI AZIENDALI
Tot. centri aziendali

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

<input type="checkbox"/> AZIENDA INDIVIDUALE	<input type="checkbox"/> SOCIETÀ	PARTITA IVA	
<input type="checkbox"/> COOPERATIVA	<input type="checkbox"/> ALTRO	
CATEGORIA			
<input type="checkbox"/> PRODUTTORE		<input type="checkbox"/> IMPORTATORE	<input type="checkbox"/> COMMERCIANTE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
NOME			
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV
	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località)			
N CIVICO			
COMUNE	PROV	CAP	
TELEFONO	CELLULARE	FAX	
AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ			
<input type="checkbox"/> VIVAISSIMO	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE
<input type="checkbox"/> COMMERCIO
<input type="checkbox"/> PROD/COMM SEMENTI
RAPPRESENTANTE LEGALE		CODICE FISCALE	
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV
	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
DOMICILIO (Via o località)			
N CIVICO			
COMUNE	PROV	CAP	

DATA

IN FEDE

Sezione B

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DI _____

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	PARTITA IVA

PROGRESSIVO SEZIONE B

CENTRI AZIENDALI

CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE _____ SUP. AGR. UTILIZZATA _____
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE _____ SUP. AGR. UTILIZZATA _____
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE _____ SUP. AGR. UTILIZZATA _____
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE _____ SUP. AGR. UTILIZZATA _____
CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località	N° CIVICO
COMUNE	PROV.	CAP
TIPOLOGIA		
<input type="checkbox"/> MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE _____ SUP. AGR. UTILIZZATA _____

DATA

IN FEDE

Sezione C

AL SERVIZIO FITOSANITARIO DI _____

DITTA RICHIEDENTE

COGNOME	NOME	PARTITA IVA
██	██	██

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIENDE L'ISCRIZIONE

- | | | |
|---|--|--|
| 1 <input type="checkbox"/> MATERIALE VIVAISTICO | 2 <input type="checkbox"/> SEMENTI E BULBI | 3 <input type="checkbox"/> FRUTTA |
| 11 <input type="checkbox"/> FRUTTIFERI | 4 <input type="checkbox"/> LEGNAME | 5 <input type="checkbox"/> TERRA E TERRICCIO |
| 12 <input type="checkbox"/> ORTICOLE | 6 <input type="checkbox"/> PATATE DA SEME | 7 <input type="checkbox"/> PATATE DA CONSUMO |
| 13 <input type="checkbox"/> FORESTALI | 8 <input type="checkbox"/> AGRUMI | |
| 14 <input type="checkbox"/> ORNAMENTALI | | |
| 15 <input type="checkbox"/> FLORICOLE | | |
| 16 <input type="checkbox"/> COLTURE INDUSTRIALI | | |

IL SOTTOSCRITTO _____

E' A CONOSCENZA DI DOVER

assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla direttiva 77/93/CEE del 21.12.76 ed in particolare:

- tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
- tenere i registri e i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti, in produzione, ceduti a terzi;
- essere disponibili personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
- eseguire i controlli visivi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale;
- segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi manifestazione atipica di parassiti;
- essere disponibili a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale;
- compilare il passaporto delle piante CEE in ogni sua parte;
- conservare per almeno un anno i passaporti relativi al materiale acquistato;
- comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponda al vero.

Dichiara inoltre:

- di aver presentato copia della presente richiesta agli Uffici fitosanitari regionali competenti per territorio per ciascun centro aziendale
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 30/12/1992

DATA

IN FEDE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(Art. 7 del D.L. 30.12.1992 n°536)

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di iscrizione al registro ufficiale dei produttori istituito dall'art. 6 del 30.12.1992 N° 536.

I MODELLI IX/A, IX/B, IX/C (allegato IX) costituiscono, nel loro insieme, la richiesta di iscrizione al Registro dei Produttori.

Il dichiarante dovrà sottoscrivere ciascuno dei modelli IX/A, IX/B e IX/C; la firma apposta al modello IX/C dovrà essere autenticata in carta semplice. La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata dalla ditta richiedente ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX si utilizzano sia per la prima richiesta di iscrizione che per la comunicazione di successive variazioni. Barrare nell'intestazione la corrispondente casella.

Qualora i centri aziendali della ditta siano complessivamente in numero superiore a 4 (quattro), si possono allegare più copie del MODELLO IX/B.

I MODELLI DELL'ALLEGATO IX devono essere compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte per la prima richiesta di iscrizione e per le successive richieste di variazione.

Ai fini della compilazione della richiesta di iscrizione al registro ufficiale si intendono centri aziendali le unità produttive stabilmente costituite presso le quali sono conservati i registri e i documenti richiesti dall'art. 21 del presente decreto.

MODELLO IX/A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(ART:LI 16 E 17)

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare se trattasi di prima iscrizione o di notifica di variazione barrando la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione.

Riquadro 3 - Indicare il numero totale dei centri aziendali descritti nel/i MODELLI IX/B componenti la richiesta di iscrizione

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 4 - Barrare la casella corrispondente alla natura giuridica della ditta richiedente. Indicare obbligatoriamente la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale.

Riquadro 5 - Indicare la categoria o, se del caso, le categorie, di attività svolte dalla ditta richiedente; nella categoria "commercianti" si intendono compresi i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, o altri che commercializzano o detengono vegetali o prodotti vegetali oggetti del presente decreto.

Riquadro 6 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, e se del caso la sigla. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax.

Riquadro 7 - Barrare la casella corrispondente alle autorizzazioni all'attività di cui la ditta e, titolare al momento della presente richiesta riportando per ciascuna il numero di autorizzazione, la data di rilascio e l'ente che l'ha rilasciata.

Riquadro 8 - Compilare il riquadro solo nel caso in cui la ditta richiedente non è una persona fisica. Riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, sigla della provincia di nascita), nonché i dati relativi al domicilio

MODELLO IX/B
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI
PRODUTTORI
(ART:LI 16 E 17)

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonchè la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI IX/B compilati.

Riquadro 3 - Indicare il codice del centro aziendale. Tale codice è assegnato dalla ditta richiedente attribuendo un numero progressivo univoco nell'ambito della ditta stessa.
Il codice così attribuito non potrà subire variazioni e dovrà essere utilizzato per qualsiasi comunicazione relativa a quello stesso centro aziendale.

Riquadro 4 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune.
Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.
Indicare la superficie agricola totale e la superficie agricola utilizzata del centro aziendale solo se è stata barrata la casella corrispondente alla tipologia "l'azienda di produzione".

MODELLO IX/C
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI
PRODUTTORI
(ART:LI 16 E 17)

FRONTESPIZIO

Riportare il nome del Servizio Fitosanitario Regionale come indicato nel frontespizio del MODELLO IX/A

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, nonchè la partita IVA, così come indicato nei riquadri 4 e 6 del MODELLO IX/A.

Riquadro 2 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per quali la ditta richiede l'iscrizione al registro dei produttori.

ALLEGATO X

<p style="text-align: center;">SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRODUTTORI (Art. 7 del D.L. 30.12.1992 n°536)</p>	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI: _____	
<p>Spazio riservato all'ufficio competente</p> <p>Prot. _____</p>	
Si certifica che la ditta _____	
è iscritta al Registro dei Produttori con il numero <input type="text"/>	
per i seguenti settori di attività:	
data _____	
 Timbro del Servizio Fitosanitario Regionale	Il responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale _____ _____ _____

ALLEGATO XI

REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI

ANNO 1991

PAG.

REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI

Note esplicative per la compilazione del "Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi".

Il REGISTRO DEI VEGETALI deve riportare in copertina almeno le seguenti informazioni:

- la partita IVA o, se non esistente, il codice fiscale, la ragione sociale della ditta o cognome e nome del titolare se si tratta di persona fisica;
- il codice del centro aziendale;
- il n° totale di pagine che compongono il registro;
- lo spazio per l'apposizione, da parte del servizio fitosanitario regionale, del timbro per la convalida del registro.

Nel "REGISTRO DEI VEGETALI" vanno indicate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di carico (acquisto o produzione) e scarico (vendita) di vegetali, prodotti vegetali e altre voci accompagnate da passaporto. Le vendite al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali possono essere scaricate cumulativamente motivando la mancata emissione del passaporto in base all'articolo 29.

DESCRIZIONE DELLA PAGINA TIPO DEL REGISTRO

Su ciascuna pagina deve essere indicato l'anno al quale si riferiscono le operazioni registrate nella pagina.

Colonna 1 - Indicare il numero progressivo nell'anno dell'operazione registrata.

Colonna 2 - Indicare il giorno ed il mese di effettuazione dell'operazione.

Colonna 3 - Indicare la descrizione del prodotto oggetto della operazione riportando il nome botanico della specie se si tratta di vegetali, il nome commerciale negli altri casi. Nel caso di operazioni di scarico, in questa colonna occorre riportare il numero/i di progressivo della riga/righe di carico corrispondenti. In caso di passaporto semplificato utilizzato per partite non omogenee di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V, parte A, sez 1, è possibile riportare in questa colonna solo il numero e la data del documento di accompagnamento che contiene la descrizione della partita stessa.

Riquadro 4 Devono essere riportati in questo riquadro le operazioni di acquisto o la produzione, nonché le operazioni di import che hanno comportato l'emissione di passaporto per il trasferimento della merce dal punto di entrata.

Colonna 4a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 4b - Riportare il codice del produttore indicato sul passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata.

Colonna 4c - Riportare il numero del passaporto delle piante CEE che accompagna la merce acquistata. Se l'operazione è relativa a più passaporti indicare l'intervallo dei numeri di serie. Nel caso di operazioni di import riportare il numero di certificato fitosanitario all'import.

Colonna 4d - Riportare il paese di provenienza della merce che corrisponde al luogo di emissione del passaporto.

Colonna 4e - Indicare il riferimento del luogo, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, nel quale si trova la produzione in pieno campo o i vegetali acquistati e messi a dimora. Nel caso di colture protette è sufficiente il riferimento della serra, rispetto alla pianta aggiornata di cui all'articolo 21, in cui si trovano i vegetali.

Riquadro 5 - Devono essere riportate in questo riquadro le operazioni di vendita o cessione a terzi che hanno comportato l'emissione di passaporto da parte dell'azienda, o di certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5a - Riportare la quantità indicando l'unità di misura (quintali, numero pezzi, metri cubi).

Colonna 5b - Indicare il numero del passaporto emesso, o l'intervallo dei numeri di serie nel caso di più passaporti. Per operazioni di export indicare il numero del certificato fitosanitario all'export.

Colonna 5c - Indicare la nazione di appartenenza dell'acquirente.

Colonna 5d - Se la merce è destinata a una zona protetta, indicare il relativo codice.

ALLEGATO XII

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
(Art. 19 D. L.vo N°)

MODELLO XIV/A

AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:

(indirizzo)

Spazio riservato all'Ufficio competente	1
Prot.	_____
del	_____

 PASSAPORTO DI SOSTITUZIONEPROGRESSIVO RICHIESTA:

MODELLO COMPILATI	2
Tot. MODELLO XIV/A	_____

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

COGNOME O RAIONE SOCIALE	PARTITA IVA	3	
Nome	_____		
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
_____	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	_____	_____
DOMICILIO O SEDE LEGALE Via e località			N. CIVICO
COMUNE	PROV.	C.A.P.	_____
TELEFONO	CELLULARE	FAX	_____
RAPPRESENTANTE LEGALE Cognome e nome	CODICE FISCALE		
_____	_____	_____	_____

CENTRO AZIENDALE

CODICE CENTRO	4	UBICAZIONE Via o località	N. CIVICO	5
COMUNE	PROV.	C.A.P.	_____	
TIPOLOGIA <input type="checkbox"/> MAGAZZINO <input type="checkbox"/> AZIENDA DI PRODUZIONE <input type="checkbox"/> CENTRO DI RACCOLTA <input type="checkbox"/> CENTRO DI SPEDIZIONE				

SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI SI RICHIENDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORE DI ATTIVITÀ	SUPERFICIE A CULTURA solo se prodotta	QUANTITÀ TRATTATE	6
<input checked="" type="checkbox"/> 1 MATERIALE VIVISTICO	Ettari Art. Cent.		
<input type="checkbox"/> 11 FRUTTICOLE	_____	Num./Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 12 ORTICOLE	_____	Num./Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 13 FORESTALI	_____	Num./Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 14 ORNAMENTALI	_____	Num./Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 15 FLORICOLE	_____	Num./Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 16 CULTURE INDUSTRIALI	_____	Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 2 SEMENTI E BULBI	_____	Num./Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 3 FRUTTA	_____	Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 4 LEGNAME	_____	Kg. _____	_____
<input type="checkbox"/> 5 TERRA E TERRECCIO	_____	mtc. _____	_____

DATA

IN FEDE

Allegato XII A e B**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO
DELLE PIANTE CEE**

Note esplicative per la compilazione dei modelli relativi alla richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

I MODELLI XII/A e XII/B costituenti, nel loro insieme, la richiesta di autorizzazione dovranno essere sottoscritti in ciascuna pagina ed inviati dalla ditta richiedente per ciascun centro aziendale ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII si utilizzano per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE e per la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto di sostituzione.

I MODELLI DELL'ALLEGATO XII devono essere compilati, in stampatello o a macchina, in ogni loro parte in entrambi i casi sopra indicati.

MODELLO XII/A**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE
PIANTE CEE****FRONTESPIZIO**

Riportare nell'intestazione la denominazione e l'indirizzo completo del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Indicare il numero progressivo della richiesta effettuata. Qualora si richieda un passaporto di sostituzione dovrà essere barrata la casella corrispondente.

Riquadro 1 - Parte riservata all'ufficio competente.

Riquadro 2 - Indicare il numero totale dei MODELLI XII/B componenti la richiesta di autorizzazione.

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

Riquadro 3 - Indicare il cognome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA o, se assente, il codice fiscale. Se il titolare è persona fisica riportare, inoltre, il nome, la data di nascita, il sesso, il comune di nascita, la sigla della provincia di nascita. Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) della ditta richiedente, il/i numero/i di telefono completo/i di prefisso telefonico e il numero di Fax. Se la ditta richiedente non è persona fisica, indicare inoltre il cognome e nome del rappresentante legale della ditta e il suo codice fiscale.

DATI RELATIVI AI CENTRI AZIENDALI

Riquadro 4 - Riportare il codice del centro aziendale, così come è stato assegnato dalla ditta al momento della prima iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

Riquadro 5 - Indicare l'ubicazione del centro aziendale riportando la via o località, il numero civico, il comune, la sigla della provincia e il codice di avviamento postale del comune. Barrare la/e casella/e corrispondente alla tipologia del centro aziendale.

**SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIENDE L'AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE**

Riquadro 6 - Barrare le caselle corrispondenti ai settori di attività per i quali la ditta richiede l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE.

In corrispondenza di ciascuna attività indicata specificare le quantità trattate, in unità, in quintali o in metri cubi. Nel caso in cui il centro aziendale sia "azienda di produzione" (vedi riquadro 5), specificare la superficie agricola tenuta a coltura, per ciascuna attività indicata.

E' opportuno tenere presente che tali dati numerici sono solo indicativi, ai fini di una valutazione generale delle dimensioni della ditta richiedente.

MODELLO XII/B**FRONTESPIZIO**

Riportare nell'intestazione la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale presso il quale viene presentata la domanda.

Riquadro 1 - Riportare il cognome e nome o la ragione sociale della ditta richiedente, la sua partita IVA ed il codice del centro aziendale, così come indicato nei riquadri 3 e 4 del MODELLO XII/A.

Riquadro 2 - Numero progressivo di pagina dei MODELLI XII/B compilati.

DATI RELATIVI AI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE.

Riquadro 3 - Indicare il settore di attività della ditta riportando la codifica del riquadro 6 del modello XII/A.

Riquadro 4 - Indicare il nome botanico delle specie per cui si richiede l'autorizzazione.

Riquadro 5 - Se la ditta è iscritta come "Produttore", barrare la casella corrispondente al tipo di coltivazione delle specie.

Riquadro 6 - Indicare se le merci sono destinate a zone protette oppure no barrando la relativa casella; in caso di risposta affermativa riportare la descrizione del paese di destinazione.

MODELLO XIIIB

COGNOME O RAGIONE SOCIALE		Nome	PARTITA IVA		1	PROGRESSIVO MODELLO XII/B		2
		UBICAZIONE DEL CENTRO AZIENDALE (Via o località, comune, provincia)				TELEFONO		3
CODICE CENTRO		111						

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I quali SI RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

DATA

IN FEDE

1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALLEGATO XIII/A**INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL PASSAPORTO DELLE PIANTE.**

1. Passaporto delle piante CEE
2. Indicazione dello Stato membro (o codice)
3. Indicazione dell'Organismo ufficiale responsabile o del suo codice
4. Numero di registrazione
5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita
6. Denominazione botanica
7. Quantitativo
8. La dicitura specifica "ZP" per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato
9. La dicitura specifica "RP" in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore dell'importatore originariamente registrato
10. Se del caso, il nome del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di paesi terzi

ALLEGATO XIII B e C

ALLEGATO XIII/B

TIPO A

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:	

COD. PRODUTTORE:	
N. DI SERIE	
SPECIE BOTANICA	
QUANTITA'	
PAESE DI ORIGINE	

TIPO B

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:	

COD. PRODUTTORE:	
N. DI SERIE	
COD. PRODUTTORE ORIGINARIO	
SPECIE BOTANICA	
QUANTITA'	
PAESE DI ORIGINE	

TIPO C

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO	
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DI:	

COD. PRODUTTORE:	
N. DI SERIE	
COD. ZONA DI DESTINAZIONE	
SPECIE BOTANICA	
QUANTITA'	
PAESE DI ORIGINE	

PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

Note esplicative per la compilazione del "PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE"

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è apposto dalle ditte iscritte al Registro dei Produttori ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci descritte all'art. 25 del presente decreto per consentirne lo, spostamento all'interno del territorio Comunitario.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE è costituito da un'etichetta ufficiale realizzata in materiale non deteriorabile. Detto passaporto deve contenere le informazioni da 1 a 10 di cui all'allegato XIII A, come evidenziato dagli esempi (Tipo A, B e C) dell'allegato XIII B.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE DI SOSTITUZIONE (TIPO B) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "RP".

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE PER ZONE PROTETTE (TIPO C) riporta sullo sfondo le lettere maiuscole "ZP".

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE OSEMPLIFICATO evidenziato dagli esempi (TIPO D, TIPO E) dall'allegato XIII C può essere utilizzato in alternativa al precedente e congiuntamente ad un documento di accompagnamento commerciale.

In questo caso l'etichetta non deteriorabile, deve contenere almeno le informazioni comprese da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A; il documento di accompagnamento deve contenere le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Il PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE può essere prestampato interamente o in parte, ed in quest'ultimo caso completato a macchina o in stampatello secondo le disposizioni dell'art. 28 del presente decreto.

E, necessario che il **PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE** riporti la denominazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

ALLEGATO XIV

COMUNITA' EUROPEA: NOTIFICA DI INTERCETTAZIONE DI UNA SPEDIZIONE PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO

1. ESPORTATORE a. Nome: b. Indirizzo: c. Paese:	2. PRATICA DI INTERCETTAZIONE a. Numero: Richiesta di diffusione verso: <input type="checkbox"/> b. Stati membri <input type="checkbox"/> c. OEPP
3. DESTINATARIO a. Nome: b. Indirizzo: c. Paese: d. Paese + e. Luogo di destinazione:	4. a. Organismo per la produzione dei vegetali di: b. verso: 5. a. Paese + b. Luogo di provenienza: 6. a. Paese + b. Luogo di origine
7. TRASPORTO a. Modo di trasporto: b. Mezzo (i) di trasporto: c. Identificazione	8. PUNTO DI ENTRATA: 9. IDENTIFICAZIONE DELLA SPEDIZIONE a. Tipo di documento: b. N. di documento: c. Paese + d. Luogo di rilascio: e. Data di rilascio:
10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE a. Natura dell(i) collo(i) / contenitore(i): b. Marchio(i) dell(i) collo c. Paese: d. Paese + e. Luogo di destinazione:	

ALLEGATO XV

1. Ai fini di quanto disposto al Titolo X del presente decreto devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dal Servizio fitosanitario centrale e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 2000/29/CEE;
- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- il Servizio fitosanitario regionale limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;
- il servizio fitosanitario regionale deve esaminare e riconoscere le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio, di diffusione di tali organismi nocivi.

Il Servizio fitosanitario regionale stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo, di materiale e d'attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale.

In esito alla valutazione del rischio, il Servizio fitosanitario regionale prende in considerazione e stabilisce in particolare:

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;
- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile
- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme ;
- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;
- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;

- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;
- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale a conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;
- il materiale a conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;
- il materiale riproduttivo a conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;
- gli organismi nocivi non sono, incrociati con specie o ceppi indigeni;
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;
- il materiale è conservato in condizioni che consentono di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;
- il materiale è conservato secondo modalità che impediscono la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio, correnti d'aria;
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;
- in caso di attività in vitro, il materiale a manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;
- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;
- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

ALLEGATO XVI

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE

1. Nome e indirizzo dello speditore / o dell'organismo fitosanitario del paese d'origine	Lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 95/44/CE)
2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate	3. Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante
4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena	5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo)
7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo	6. Numero del passaporto delle piante: oppure Numero del certificato fitosanitario
8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi	9. Quantità del materiale
10. Tipo di materiale	
11. Dichiarazione supplementare Il presente materiale è introdotto trasportato (1) nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE	
12. Informazioni supplementari	
13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale Luogo del visto: Data: Nome e firma del funzionario autorizzato:	14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante Luogo del rilascio: Data: Nome e firma del funzionario autorizzato:

(1) Cancellare la dicitura inutile

ALLEGATO XVII

MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA

PARTE A

Vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 2000/29/CE

Sezione 1: Vegetali di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale a sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. L'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Citrus sinensis (L.) Osbeck*, *C. aurantiifolia Christm. Swingle*, *C. medica L.* e *C. reticulata Blanco* e *Sesamum L.*, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Citrus greening bacterium*
- b) *Citrus variegated chlorosis*
- c) *Citrus mosaic virus*
- d) *Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)*
- e) *Citrus vein enation woody gall*
- f) *Leprosis*
- g) *Naturally spreading psorosis*
- h) *Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili*
- i) *Satsuma dwarf virus*
- j) *Spiroplasma citri Saglio et al.*
- k) *Tatter leaf virus*
- l) *Witches' broom (MLO)*
- m) *Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)*;

3.2. In caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo

quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione II: Vegetali di *Cydonia Mill.*, *Malus Mill.*, *Prunus L.* e *Pyrus L.* e relativi ibridi e di *Fragaria L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. Per quanto concerne *Fragaria L.* indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame a effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Fragaria vesca*, *F. virginiana* e *Chenopodium* spp. allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Arabis mosaic virus*
- b) *Raspberry ringspot virus*
- c) *Strawberry crinkle virus*
- d) *Strawberry latent "C" virus*
- e) *Strawberry latent ringspot virus*
- f) *Strawberry mild yellow edge virus*
- g) *Strawberry vein banding virus*
- h) *Strawberry witches' broom mycoplasm*
- i) *Tomato black ring virus*
- j) *Tomato ringspot virus*
- k) *Colletotrichum acutatum Simmonds*
- l) *Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan*
- m) *Xanthomonas fragariae Kennedy & Kin'g;*

3.2. Per quanto concerne *Malus Mill.*,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apple proliferation mycoplasm*
- b) *Cherry rasp leaf virus (americano),*

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Tobacco ringspot virus*
- b) *Tomato ringspot virus*
- c) *Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.*

3.3. Per quanto concerne *Prunus* L., per ciascuna specie di *Prunus*,

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) *Apricot chlorotic leafroll mycoplasm*
- b) *Cherry rasp leaf virus (americano)*
- c) *Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al.*

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Little cherry pathogen (isolati non europei)*
- b) *Peach mosaic virus (americano)*
- c) *Peach phony rickettsia*
- d) *Peach rosette mosaic virus*
- e) *Peach rosette mycoplasm*
- f) *Peach X-disease mycoplasm*
- g) *Peach yellows mycoplasm*
- h) *Plum line pattern virus (americano)*
- i) *Plum pox virus*
- j) *Tomato ringspot: virus*
- k) *Xanthomonas campestris pv. pruni (Sinith) Dye*

3.4. Per quanto concerne *Cydonia* Mill. e *Pyrus* L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.*
- b) *Pear decline mycoplasm*

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2. e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione III: Vegetali di *Vitis L.*, ad accezione dei frutti

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto 1., l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di *Daktulosphaira vitifoliae (Ficht)* e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2., il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. Se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi n-

i) *Ajinashika disease*

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora *si abbia un* risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

ii) *Grapevine stunt*:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

iii) *Summer mottle*

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;

3.2. Indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo d'individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) *Blueberry leaf mottle virus*

b) *Grapevine Flavescence dorée MLO e altri "grapevine yellows"*

c) *Peach rosette mosaic virus*

d) *Tobacco ringspot virus*

e) *Tomato ringspot virus (ceppo "yellow vein" e altri ceppi)*

f) *Xylella fastidiosa (Well & Raju)*

g) *Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.*

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2., e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

PARTE B**Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE**

1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II, e IV della direttiva 2000/29/CE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

ALLEGATO XVIII

MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI CON FREQUENZA RIDOTTA

- 1) I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con frequenza ridotta se:
 - a) le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel Paese terzo speditore nell'ambito di intese tecniche fra Commissione europea e Paese terzo, oppure
 - b) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o della partita figurano negli elenchi a tal fine adottati dalla Commissione, oppure
 - c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un Paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un Paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta, a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati previsti nel Titolo VIII non siano stati soddisfatti.
- 2) I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza ridotta qualora ci siano prove, valutate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti introduzioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato fitosanitario permanente della Commissione, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni impartite a tal proposito dalla Commissione europea.
- 3) In caso di destinazione delle merci provenienti da Paesi terzi verso un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata e sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 52, può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" sulle merci in importazione comunitaria siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso il luogo da esso indicato, conformemente a quanto previsto dal Titolo VIII. Se non viene raggiunto un tale accordo il "controllo di identità" ed il "controllo fitosanitario" sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente presso il punto di entrata.

ALLEGATO XIX**Attrezzature minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari che devono essere presenti presso i posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi**

Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature devono comprendere almeno:

1) attrezzature amministrative:

- a) un sistema rapido di comunicazione con:
 - il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole;
 - i laboratori che effettuano le analisi;
 - le autorità doganali;
 - gli altri Servizi fitosanitari regionali;
 - la Commissione U.E.;
 - gli altri Stati membri;
- b) un dispositivo di riproduzione dei documenti.

2) attrezzature di ispezione:

- spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità;
- illuminazione adeguata;
- tavoli d'ispezione;
- attrezzature idonee per i controlli visivi, la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori di laboratorio.

3) apparecchiature per il campionamento delle spedizioni:

- materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione;
- materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori;
- sigilli, timbri ufficiali.

ALLEGATO XX

La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 57, è fissata ai seguenti livelli (in Euro):

Parte A
Tariffa per controlli all'importazione e all'esportazione:

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	7
	- per quantità maggiori	14
a) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	- fino a 10.000, in numero	17,5
	- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,7
	- prezzo massimo	140
- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	- fino a 1.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	- prezzo massimo	140
- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	- fino a 200 kg, in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
	- prezzo massimo	140
- sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	- fino a 100 kg, in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	- prezzo massimo	140

- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	- fino a 5.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,18
	- prezzo massimo	140
- fiori recisi	per spedizione	
	- fino a 20.000, in numero	17,5
	- ogni 1000 unità aggiuntive	0,14
	- prezzo massimo	140
- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5
	- ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	- fino a 1000 in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	1,75
	- prezzo massimo	140
- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
- tuberi di patata	per partita	
	- fino a 25.000 kg in peso	52,5
	- ogni 25.000 kg aggiuntivi	52,5
- legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	

	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 m³ di volume - ogni m³ aggiuntivo 	17,5 0,175
- terra e terreno di coltura, corteccia	<ul style="list-style-type: none"> per spedizione - fino a 25.000 kg in peso - ogni 1.000 kg aggiuntivi - prezzo massimo 	17,5 0,7 140
- semi	<ul style="list-style-type: none"> per spedizione - fino a 25.000 kg in peso - ogni 1.000 kg aggiuntivi - prezzo massimo 	17,5 0,14 140
- altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

Per le esportazioni l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 140,00.

Parte B
Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 16	Una tantum	100,00
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 19	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00

ALLEGATO XXI

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO V, PARTE B,
CHE DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLI FITOSANITARI AL MOMENTO
DELLA LORO INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1. Cereali in granella
2. Leguminose secche in granella